

COMUNE DI MATTIE
PROVINCIA DI TORINO

CAP 10050 Via Roma 4, tel. 0122-38124, FAX 0122-38402

E-mail: comune.mattie@libero.it

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 del 15.03.2005

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA RURALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale nel territorio comunale di MATTIE.
2. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, trovano applicazione le norme dello Stato, della Regione, della Provincia nonché quelle comunali vigenti in materia, eventualmente contenute in altri regolamenti.
3. Per zona agricola del territorio comunale si intende qualsiasi area del territorio comunale nella quale si svolga attività agricola indipendentemente dalla destinazione d'uso urbanistica.

Art. 2 - Obiettivo del Regolamento

1. Il servizio di polizia rurale ha per scopo di assicurare, sul territorio di competenza, la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione, nonché delle disposizioni emanate dagli Enti al fine della tutela, conservazione ed incremento dei beni agro - silvo - pastorali, del rispetto dell'ambiente e del territorio montano in generale.

Art. 3 - Ambito di applicazione del Regolamento

1. Le norme del presente regolamento trovano applicazione in tutto il territorio comunale, a prescindere dalla qualificazione urbanistica delle sue zone.

Art. 4 - Espletamento del servizio di polizia rurale

1. Il servizio di polizia rurale è diretto dal Funzionario responsabile dell'area di vigilanza.
2. Il servizio di polizia rurale viene svolto, oltre che dagli Agenti di Polizia municipale, anche dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di Pubblica Sicurezza, dal Corpo Forestale dello Stato e dalla Regione, nonché dalle guardie giurate dipendenti da Enti ed Associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente come previsto dalle leggi vigenti. Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti di cui all'art. 138 del T.U. delle leggi P.S. approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e prestare il prescritto giuramento.

3. Tutti coloro sono preposti a far rispettare il seguente regolamento debbono sempre declinare le proprie generalità e, ogni qualvolta si renda necessario, esibire idoneo documento attestante la legittimazione all'esercizio delle funzioni.

4. Le guardie particolari giurate, dipendenti da Istituti o Enti e da privati, sono tenute al rispetto dell'art. 139 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773 per quanto concerne la prestazione del servizio a richiesta dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e dagli Agenti ed Ufficiali di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria.

Art. 5 - Ordinanze

1. In applicazione al presente regolamento, il Funzionario responsabile dell'area di vigilanza ha facoltà di emettere ordinanze.

Art. 6 - Furti campestri

1. Chi è sorpreso in campagna, con strumenti agricoli, pollami, legna, frutta, cereali ed altri prodotti e non si è in grado di giustificare la provenienza, può essere accompagnato nell'ufficio di polizia per gli accertamenti necessari.

CAPO II DISCIPLINA DI PASCOLO, CACCIA, PESCA

Art. 7 - Disciplina dell'esercizio del pascolo

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Piemonte.

2. Devono, inoltre, osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti.

Art. 8 - Pascolo degli animali. Modalità

1. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero tale da impedire sbandamenti o fughe che possano cagionare danni alle colture, molestia ai passanti od intralcio al traffico.

2. Per il pascolo del bestiame di qualunque sorta su terreni pubblici o di uso pubblico necessita il preventivo permesso del Comune.

Art. 9 - Pascolo in ore notturne

1. Il pascolo notturno (dalle ore 20,00 alle ore 06,00) è permesso solo nei fondi chiusi da recinti, idonei ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture e/o alle cose altrui.

Art. 10 - Obbligo di denuncia da parte dei pastori

1. Chiunque intenda trasferire bestiame nei pascoli (greggi, mandrie ecc.) deve farne domanda, almeno 15 giorni prima della partenza, al Sindaco del Comune ove il bestiame si trova, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 8/2/1954 n°320, indicando, altresì, i pascoli cui dispone per il periodo di transumanza.

2. Avuta informazione dal Comune di partenza circa la data approssimativa di arrivo degli animali nel territorio di Mattie, il Responsabile del Servizio verifica il consenso del proprietario dei terreni agricoli, la disponibilità di pascolo e l'assenza di vincoli di polizia veterinaria.

3. Nel caso in cui il bestiame sia stato trasferito senza regolare autorizzazione, il Responsabile del Servizio, unitamente, all'A.S.L. competente per territorio, dispone il ritorno del bestiame al Comune di provenienza.

4. Il Sindaco, per ragioni igienico sanitarie e veterinarie, può ordinare il divieto temporaneo di trasferimento del bestiame per ragioni di pascolo.

Art. 11 - Attraversamento di abitati con animali

1. Nel percorrere le strade comunali o vicinali, i conduttori di bestiame di qualsiasi specie dovranno tenere la massima cura onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori tra i cittadini e/o danneggiamento alle cose e dovranno occupare uno spazio, qualora possibile, non superiore ad 1/3 della carreggiata. Nelle vie e nelle piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

2. Le mandrie e le greggi, quando transitano sulle strade statali, regionali, provinciali e comunali devono ottemperare a tutte le norme del codice della strada.

Art. 12 - Divieto di ingresso nei fondi altrui

1. E' vietato l'accesso, la sosta e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui, pubblica o privata, anche se non in attività di coltura e se non muniti dei recinti o dei ripari di cui all'art. 637 del C.P., salvi i casi previsti dall'art. 843 del C.C. . Gli aventi diritto al passaggio nei fondi come sopra indicati, debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.
2. Ai fini dell'utilizzazione dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico-veterinario regionale si fa riferimento all'art. 7, commi 2 e seguenti della L.R. 4/9/1996 n°70 e s.m.i.
3. Ferme restando le disposizioni di cui la C.C. (art. 843, 2° e 3° comma ed art. 925), il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare sul terreno pubblico senza autorizzazione scritta è tenuto al risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

Art. 13 - Esercizio di caccia e pesca

1. L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti specifici, in particolare dalla L.R. 4/9/1996 n°70 e s.m.i.
2. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.
3. Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e con regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione provinciale e dal Comparto alpino.

CAPO III IGIENE DEL SUOLO E DELLE ACQUE

Art. 14 - Terreni liberi. Divieti

1. I terreni liberi non possono essere impiegati per luogo di scarico d'immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali.
2. Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, il Sindaco ne ordina la rimozione a cura e a spese del proprietario del fondo e/o di coloro i quali li abbiano eseguiti, se identificati.
3. Si applica l'art. 14 del D.L.vo 5/2/1997 n°22 e la relativa sanzione e quella determinata dall'art. 50 del citato D.L.gvo 22/97.

Art. 15 - Igiene delle strade

1. Le strade vicinali di uso pubblico devono essere mantenute in buono stato di percorribilità a cura dei frontisti a norma del D.L. 1.9.1918 n. 1446 e s.m.i..

Art. 16 - Irrigazione

1. L'irrigazione, in prossimità o lungo le strade statali, regionali, provinciali e comunali, deve essere effettuata nel rispetto delle norme del codice della strada.

2. L'irrigazione delle colture in terreni confinanti con le strade deve essere regolata in modo tale da non arrecare disturbo ai passanti e danni alle strade.

3. L'attivazione di impianti irrigui in prossimità della sede stradale deve essere indicata con apposita segnaletica.

4. I canali scorrenti in superficie ed in fregio alle abitazioni esistenti dovranno essere sistemati in maniera tale da evitare l'aumento di umidità delle stesse. Le opere eventualmente necessarie saranno ingiunte all'Autorità comunale e comunque da questa approvate, sentito il competente Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L.

Art. 17 - Deflusso delle acque

1. E' vietato apportare qualsiasi variazione od innovazione al corso delle acque pubbliche. I proprietari di terreni su cui defluiscano per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

2. Sono vietate le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli arbusti e degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d'acqua e la posa di tronchi o di tubi attraverso il corso d'acqua.

3. In tutti i casi in cui il normale deflusso delle acque venga impedito da cause naturali (ad es. da alberi inclinati, foglie, rami e detriti vari) il proprietario o il conduttore del fondo hanno l'obbligo di segnalarlo immediatamente agli organi di cui all'art. 4 del presente regolamento, per i successivi provvedimenti di competenza.

4. Quando l'Autorità comunale accerti l'esecuzione di lavori e di opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque ingiungerà l'esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse.

5. La medesima Autorità potrà, per esigenze irrigue, autorizzare l'interruzione temporanea del deflusso delle acque alle seguenti condizioni:

a) L'interruzione del flusso non deve avere durata superiore alle quarantotto ore per ogni intervallo di irrigazione;

- b) I proprietari, i cui terreni possono subire allagamenti, abbiano rilasciato il consenso scritto all'interruzione;
- c) Le opere per l'interruzione del flusso devono essere immediatamente rimosse al termine dell'intervento;
- d) In caso di previsione di maltempo o temporali improvvisi, l'interessato deve provvedere immediatamente alla rimozione delle chiuse precedentemente predisposte in modo che le acque meteoriche possano defluire liberamente;
- e) Il richiedente deve assumersi, in sede di richiesta scritta, ogni responsabilità per danni a persone o cose conseguenti all'intervento di interruzione.

Art. 18 - Scarico nei fossi

1. E' vietato scaricare nei fossi delle strade comunali, vicinali ed interpoderali, acque di qualsiasi natura, salvi diritti acquisiti con regolare concessione od autorizzazione dell'Autorità competente, debitamente comprovati od autorizzati anche in futuro in base alla normativa veggente al momento.

Art. 19 - Inquinamento delle acque

1. E' vietato inquinare le acque delle sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati, con getto di qualsiasi materia nociva e di sostanze micidiali per il patrimonio ittico. Non è permesso di convogliare direttamente nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride dei condotti scaricatori.

2. Lo scarico di acque derivanti di attività di ogni tipo, sia produttive che civili o di servizio, e ammesso solo dietro il conseguimento della necessaria autorizzazione, secondo quanto previsto dal D.Lg.vo 11.05.1999 n°152 e dalla vigente normativa regionale.

3. Nelle rogge, cavi, colli campestri, che per parte dell'anno vadano in secca e che comunque non mantengano, nel corso dell'anno, una portata d'acqua sufficiente alla sussistenza dei fenomeni autodepurativi, lo scarico è ammesso esclusivamente per acque che siano depurate nel rispetto dei limiti previsti dal D.Leg.vo 11.05.1999 n°152, salvo motivata deroga su parere del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L.

Art. 20 - Spurgo di fossi e canali

1. Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scollo delle acque meteoriche e delle acque provenienti dai fondi superiori, è fatto obbligo di provvedere costantemente all'espurgo dei fossi e canali in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano il naturale deflusso delle acque con possibilità di arrecare danno ai fondi ed alle colture confinanti.

2. I fossi delle strade vicinali, private ed interpoderali non assoggettati a scarichi fognari devono, a cura ed a spese dei frontisti e/o dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta l'anno e,

occorrendo, più volte. In caso di accertata trascuratezza od inadempienza dei proprietari o di chi per essi, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio ad eseguire i lavori necessari e le relative spese verranno addebitate agli inadempienti. All'occorrenza, detti fossi e canali dovranno essere, a cura e spese dei frontisti, allargati ed approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque, sia piovane sia sorgive, che in essi si riversano.

Art. 21 - Tombinatura di fossi e canali

1. I proprietari di fossi e canali che intendono eseguire opere di tombinatura nei fronti di competenza devono presentare apposita domanda all'Autorità comunale la quale stabilirà la fattibilità o meno di tale intervento.
2. Nel caso di esecuzione di opere di tombinatura, il proprietario del fondo dovrà comunque garantire il diritto di passaggio ai fruitori del canale irriguo.
3. L'attraversamento di strade comunali e vicinali mediante condotte di acqua comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale e di mantenere le condotte libere da occlusioni in modo che non derivi danno al fondo stradale e alle pertinenze.

Art. 22 - Distanze per fossi, canali e alberi

1. Per lo scavo di fossi o canali lungo il confine, si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale considerato.
2. Per lo scavo di fossi o canali lungo i cigli delle strade, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno. La distanza a cui gli alberi ad alto fusto possono essere piantati dalla linea di confine è pari a tre metri (3 m.), mentre per gli alberi non considerati ad alto fusto, tale distanza potrà essere di un metro e mezzo (1,5 m.); per siepi, viti, arbusti e piantagioni dovrà essere rispettato un arretramento di almeno 50 centimetri dal confine.
3. Le distanze anzidette non si debbono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad un'altezza che non ecceda la sommità del muro.
4. I proprietari di fondi sono tenuti a regolare le siepi, altre piante, le colture orticole, floricole e simili (es. mais, girasoli ecc.) in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza del transito veicolare. In particolare, per quanto riguarda le sedi viabili, a partire da 20 metri dalla tangenza delle curve e 20 metri oltre a tutto lo sviluppo della curva, le siepi, le piante e le colture di cui sopra non dovranno essere di altezza superiore a metri 0,80.

Art. 23 – Abbeveratoi e bacini idrici

1. La raccolta di acqua a scopo agricolo ed a scopo di abbeverare agli animali che avvenga in appositi bacini artificiali o comunque in recipienti di capacità superiore a 5 mc. e con superficie libera non inferiore a 2 metri quadri deve essere autorizzata dall’Autorità comunale che la concederà quando risulti:

- a) che il fondo delle pareti siano impermeabili;
 - b) che sia agevole lo svuotamento del serbatoio stesso;
 - c) che sia attuabile l’impiego dei mezzi larvicidi ed insetticidi qualora necessario;
 - d) che il bacino sia adeguatamente recintato al fine di evitare che persone ed animali possano finirci dentro.
2. Qualora vengano costruiti bacini artificiali, i proprietari dovranno impegnarsi a permettere il prelievo dell’acqua per uso spegnimento incendi boschivi.

Art. 24 – Terreni per uso zootecnico

1. Quando i terreni siano impiegati per uso di pascolo o di passaggio di animali da allevamento o quando sulle aree libere vengano collocate installazioni mobili per allevamenti tali che, attraverso le deiezioni e gli scoli, si abbia un inquinamento con materiale putrescibile o nauseabondo oppure che dal terreno possa, per dilavamento con acque di pioggia, essere inquinato ed infestato il terreno a valle, sarà cura dell’Amministrazione comunale dettare le norme in base alle quali possa essere consentita l’utilizzazione predetta senza danni o molestia a terzi.

Art. 25 – Spargimenti sul suolo

1. Lo spargimento sul suolo scoperto a scopo di concimazione di materiale fermentescibile o putrescibile di qualunque natura nonché materiale polverulento, anche se costituito da elementi inerti, è consentito purché non ne derivi danno o molestia agli abitanti delle case contermini.

2. Lo spargimento è consentito purché il materiale venga interrato mediante aratura entro 24 ore dalla conclusione dell’operazione oppure tramite appositi interratori durante le operazioni di spargimento, al fine di evitare la propagazione di odori sgradevoli. E’ inoltre consentita la distribuzione di liquame su colture in atto, senza l’interramento, a condizione che non ci sia la diffusione di aerosol nauseabondi che disturbino l’abitato.

3. Per quanto riguarda lo smaltimento e la distribuzione dei liquami sul suolo si dovrà fare riferimento a quanto previsto dalle specifiche normative statali e regionali del settore oltre a specifici regolamenti o disposizioni comunali.

4. Il trasporto deve essere effettuato all'infuori del periodo che va dalle ore 11,00 alle ore 14,00 e le aree agricole interessate allo smaltimento del liquame dovranno essere ubicate ad una distanza minima di 50 ml. dalle abitazioni.

Art. 26 – Trasporto di letame e liquame

1. Il trasporto di letame e liquame, quando venga effettuato attraverso strade pubbliche o private, deve avvenire con i mezzi di trasporto adatti allo scopo, per evitare qualsiasi perdita di prodotto lungo il tragitto.

Art. 27 – Acque scorrenti in superficie

1. Le acque meteoriche precipitate su terreni scoperti o non rapidamente assorbite devono essere allontanate mediante adatte opere di convogliamento fino ad un recapito naturale idoneo a riceverle.

2. Qualora a causa della pendenza vi sia impossibilità accertata allo scollo naturale delle acque verso valle, dovrà essere impiantato nel punto più declive del terreno un pozzo di raccolta da svuotarsi con mezzi meccanici o con un'opportuna rete di drenaggio sotterraneo o con altro eventuale mezzo.

Art. 28 – Pulizia dei canali

1. Le rive dei canali, quando siano erbose, dovranno essere mantenute sgombre da eccessiva vegetazione; il fondo dei canali dovrà essere, periodicamente o comunque quando sia ordinato dall'Autorità comunale, pulito dal materiale fangoso o putrescibile e da quant'altro disturbi lo scollo delle acque e possa dar luogo a ristagni e fatti putrefattivi.

2. I fossi delle strade vicinali ed interpoderali devono, a cura dei frontisti, almeno una volta all'anno, essere puliti e spurgati. In caso di trascuratezza od inadempienza, ferma restando la violazione accertata, l'Amministrazione provvederà direttamente o tramite terzi, con addebito dei costi conseguenti a carico degli inadempienti.

Art. 29 - Depositi

1. E' vietato realizzare, senza autorizzazione dell'Autorità comunale, sulle strade comunali opere e depositi, anche temporanei.

CAPO IV

CASE COLONICHE E LORO ANNESSI – RICOVERI PER ANIMALI

Art. 30 - Disciplina

1. Per le modalità da seguire nella costruzione e manutenzione dei fabbricati rurali e le loro pertinenze sono ad osservarsi le disposizioni dello strumento urbanistico generale.

Art. 31 – Difesa dall’umidità

1. A qualunque uso destinati, gli ambienti abitati al piano terreno debbono essere sempre difesi dall’umidità. A tale scopo si applicano le disposizioni previste dallo strumento urbanistico vigente e dalle leggi in materia.

Art. 32 – Dotazione idrica

1. Ogni casa deve avere una sufficiente dotazione di acqua riconosciuta potabile tramite periodici accertamenti batteriologici e/o chimici, in caso di attingimento tramite pozzo od altro impianto diverso dall’acquedotto comunale.

Art. 33 – Scolo delle acque

1. I cortili, le vie, gli orti, le aree annesse alle case rurali debbono avere uno scolo delle acque sufficiente ad evitare impaludamenti.

2. E’ vietato scollare i liquami sulle vie, strade sia vicinali che interpoderali, o nelle vicinanze di abitazioni e nuclei abitativi.

Art. 34 – Allevamenti a carattere familiare

1. Gli animali domestici e d’affezione devono disporre di un ricovero coibentato ed impermeabilizzato ed essere tenuti conformemente al disposto dell’art. 1 del regolamento regionale di cui al D.P.G.R. n° 4359 dell’11/11/1993.

Art. 35 – Ricoveri per animali. Igiene della costruzione

1. Le stalle devono essere dotate di idonea concimaia con pozzetto dei liquami ed essere realizzate in conformità alle norme vigenti.

Art. 36 – Letamai, concimaie e pozzi neri. Norme di realizzazione

1. Tutti i ricoveri per il bestiame devono essere provvisti di letamai. Questi debbono avere la capacità proporzionata ai capi ricoverabili; devono essere costruiti nel rispetto delle normative vigenti.

2. Mucchi di letame ed altri concimi, limitati ai bisogni di un podere, sono tollerati, purché in aperta campagna ed a non meno di 50 metri da qualsiasi abitazione, da pozzi d'acqua potabile, da acquedotti, serbatoi, strade, e purché non diano luogo ad infiltrazioni nel sottosuolo e non permangano sul posto per più di un mese.

Art. 37 – Misure profilattiche per il controllo dello sviluppo di popolazioni di zanzare

1. Al fine di evitare le condizioni favorevoli allo sviluppo di popolazioni di zanzare, si devono adottare le seguenti misure profilattiche nelle proprietà private:

- a) nelle aree contigue alle abitazioni (terrazze, giardini, orti ecc.) va evitata la formazione di raccolte d'acqua, rimuovendo ogni sorta di contenitore per lo sviluppo larvale, come ad es. secchi, bacinelle, barattoli, bidoni, copertoni abbandonati ecc.
- b) eliminare le piccole raccolte d'acqua (es. teli di nylon che formano pozze artificiali) svuotando l'acqua nel terreno; inoltre, contenitori di uso comune come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori ecc. vanno svuotati e puliti periodicamente almeno ogni settimana;
- c) eventuali contenitori di acqua inamovibili, come vasche in cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, vanno coperti con strutture rigide o reti a maglia molto fine (reti zanzariere);
- d) nelle piccole fontane ornamentali da giardino introdurre pesci che si nutrono di larve, come ad es. i pesci rossi;
- e) tener ben rasata l'erba dei giardini privati e condominiali ed eliminare le sterpaglie;
- f) le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili, vanno ispezionate, pulite e vuotate almeno ogni due settimane.

Art. 38 – Abbeveratoi

1. Gli abbeveratoi debbono essere posti a debita distanza dal pozzo per l'emungimento di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acqua e devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e tenuti costantemente puliti.
2. Ove sia possibile, si devono alimentare gli abbeveratoi con acqua corrente o almeno disporre che l'acqua vi scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveramento.
3. Gli abbeveratoi non devono mai essere alimentati dallo stesso rubinetto di presa dell'acqua utilizzata per l'uso domestico.
4. E' fatto divieto di lavare in essi il bucato e di immergervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Art. 39 – Deposito di foraggio ed insilati

1. I depositi di foraggi ed insilati devono distare almeno 20 metri dalle civili abitazioni di proprietà ed almeno 50 metri dalle abitazioni di terzi.
2. Non devono in ogni caso essere fonte di emanazione di odori sgradevoli e fastidiosi.

CAPO V DELLA PROPRIETA' E DELLE PRATICHE AGRARIE

Art. 40 – Coltivazione prodotti transgenici

1. Ai sensi della delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 14 dicembre 2004, su tutto il territorio del Comune di Mattie è vietata ogni forma di coltivazione di prodotti transgenici.

Art. 41 – Tutela della proprietà

1. E' vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di fondi ed aree agro – silvo – pastorali od incolti e comunque non urbani nonché di manufatti rurali ed agresti sia di proprietà pubblica che privata senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari. L'occupazione

dei siti o dei manufatti dei proprietà comunale è regolata dagli appositi regolamenti disciplinari vigenti in materia di amministrazione ed uso di beni patrimoniali comuni. E' inoltre proibita ogni forma di turbativa o molestie che possano recare danno o pregiudizio alle colture in atto od al pacifico godimento dei fondi o dei manufatti rurali od agresti. Nei casi in cui le turbative ed occupazioni abusive avessero ad oggetto beni comunali demaniali ovvero beni immobili soggetti ad uso civico, il Sindaco, qualora chi di dovere non ottemperasse all'ordine impartito, potrà far provvedere d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Art. 42 – Impianto di alberi e siepi presso i confini. Recisione di rami protesi e radici

1. Per l'impianto di alberi e siepi presso il confine di proprietà si osservano le disposizioni del Codice Civile.
2. I proprietari dei fondi sono tenuti a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare l'altrui proprietà e le strade nonché a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale.
3. In caso di trascuratezza del proprietario, l'Autorità comunale farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.
4. L'impiantumazione di alberi o di siepi lungo le sedi varie per arredo ovvero per coltura del terreno o bosco, deve avvenire nel rispetto delle norme dettate dal C.C. e dalle leggi forestali nonché dal vigente codice della strada.

Art. 43 – Uso dei boschi

1. L'utilizzo dei boschi deve avvenire nel rispetto delle norme di legge, usi e consuetudini in detta materia.
2. E' fatto divieto di asportare legna, anche se abbandonata, salvo autorizzazione del proprietario ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica, nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia e degli usi.
3. L'asporto di legname abbandonato negli alvei di fiumi e torrenti può essere effettuato da chiunque, salva diversa disposizione Sindacale.

Art. 44 – Piantamenti pioppi

1. Per le piantagioni dei pioppi, tenendo presente la circolare Prefettizia n° 39608 –Div. 3° - del 15/01/1953, si confermano le distanze stabilite dal Comune ai sensi del 1° comma e seguenti dell'art. 892 del Codice Civile. Eventuali deroghe generali potranno essere determinate con apposita

deliberazione del Consiglio comunale e con la procedura di modifica del presente regolamento. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento la distanza delle piantagioni di pioppi dal confine di proprietà è fissato in metri tre.

Art. 45 – Manutenzione di strade interpoderali

1. Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta od un fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente spurgati.

Art. 46 – Aratura dei terreni

1. I frontisti delle strade pubbliche, ad uso pubblico o vicinali, non possono arare i loro fondi in decenza delle strade e/o dei fossi, ma devono formare lungo di essi una regolare capezzagna di larghezza minima di mt. 3 (tre) qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada o al fosso, al fine di poter eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza recare danno alle strade o fossi, e di larghezza minima di mt. 1 (uno) nei casi di aratura parallela alla strada.

Art. 47 – Pulizia delle aree private e terreni non edificati

1. I luoghi di uso comune di fabbricati, le aree scoperte di uso privato e di terreni non edificati devono essere tenuti puliti; le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguiti con dirigenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.

2. I proprietari ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono conservargli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi. E' fatto obbligo di conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti in particolare a metri 5 dal perimetro delle abitazioni, provvedendo all'esecuzione dello sfalcio dell'erba entro il limite di 50 metri dalle case.

3. In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza, intima la pulizia delle aree o dei fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Sindaco provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari od ai conduttori.

Art. 48 – Circolazione dei mezzi sulle strade

1. Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare su strade comunali, vicinali o interpoderali o in altri luoghi pubblici e non, lasci cadere al suolo sabbia, ghiaia, terra od altro materiale in modo da

imbrattare o ingombrare, è tenuto a provvedere immediatamente, a proprie spese e cura, allo sgombero ed alla pulizia dell'area interessata, salvo le sanzioni del codice della strada.

2. E' fatto divieto di entrare, inoltrarsi o sostare in boschi, prati, pascoli od incolti con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo. Ogni percorso "fuori strada" è perciò precluso al traffico motorizzato.

3. Il transito dei mezzi meccanici è consentito su tutte le strade vicinali, interpoderali e mulattiere esclusivamente per motivi attinenti le attività silvo-pastorali, per l'esecuzione di opere pubbliche e di bonifica ovvero di miglioramento fondiario e dei mezzi di soccorso, salvo ordinanza del Sindaco per specifiche situazioni.

Art. 49 – Uso di motoslitte o mezzi similari

1. L'uso di motoslitte o mezzi assimilati, durante il periodo invernale, è vietato, salvo che lungo i percorsi autorizzati dal Comune.

2. Sono autorizzati all'uso di motoslitte o mezzi assimilabili i proprietari di immobili non accessibili da strade, seguendo il percorso delle strade comunali.

Art. 50 – Spigolature

1. Senza il consenso del proprietario, è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente dal raccolto. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui la presente articolo deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Art. 51 – Trasporti di legname

1. E' vietato condurre a strascico sulle strade legname di qualunque sorta e dimensione in modo da compromettere il buono stato della sede stradale e danneggiare i manufatti in qualunque modo. Per la circolazione delle tregge e slitte valgono le disposizioni del codice della strada.

Art. 52 – Proprietà dei frutti caduti dalle piante

1. I frutti caduti dalle piante, ancorché situate su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

2. I frutti caduti dalle piante, su proprietà private, appartengono al proprietario del fondo su cui cadono.

3. E' vietato, ai non proprietari di fondi, di raccogliere frutti anche su terreni abbandonati (es. castagne, noci ecc.).

Art. 53 – Nidi di uccelli

1. E' vietata la distruzione di nidi e delle nidiate degli uccelli. E' parimenti vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

Art. 54 – Esche avvelenate

1. E' vietato spargere esche avvelenate sul territorio ed impiegare sostanze venefiche senza specifica autorizzazione dell'Autorità sanitaria e veterinaria competente per territorio

Art. 55 – Apicoltura

1. L'esercizio dell'apicoltura dovrà effettuarsi tenendo presente le disposizioni di cui la R.D.L. 23/10/1925 n° 2079 e relativo regolamento approvato con R.D. 17/03/1927 n° 614.

2. La disciplina dell'apicoltura è altresì regolata con la Legge Regionale 3 agosto 1998 n° 20 "Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte".

Art. 56 – Usi Civici

1. Per l'esercizio degli usi civici che fossero accertati su terreni demaniali a beneficio della popolazione del Comune, si osservano le norme del Regolamento da emanare ai sensi dell'art. 43 e seguenti del R.D. 26/02/1928 n° 332. Fino all'emanazione di tale regolamento si osservano le norme per l'utilizzazione dei boschi e pascoli contenute nel R.D. 30 dicembre 1923 n° 3267, nel rispettivo regolamento approvato con R.D. 16 maggio 1926 n° 1126 e nelle prescrizioni di massima di polizia forestale.

Art. 57 – Allevamento bachi

1. Chiunque intenda allevare bachi da seta deve preavvisare l'Ufficio comunale denunciando la relativa partita.
2. I bachicultori, tenute presenti le norme di cui la R.D.L. 19 maggio 1927 n° 935, convertite in legge 14 giugno 1928 n° 1379, hanno l'obbligo di denunciare all'Ente Nazionale Serico il calcino dei bachi da seta.

Art. 58 – Danneggiamenti

1. E' fatto divieto di danneggiare fabbricati, ricoveri, manufatti di ogni tipo, cippi confinari e commemorativi, punti trigonometrici, segnaletica di proprietà pubblica o privata, cappellette votive, etc..

Art. 59 – Tutela di alcune specie della fauna minore

1. Per la fauna minore (formica rufa, anfibi, molluschi, gamberi) si applicano le disposizioni di cui al capo III L.R. 2/11/1982 n° 32 e s.m.i.

CAPO VI

NORME PER LA CONSERVAZIONE DELLA FERTILITA' DEI TERRENI E LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE

Art. 60 – Definizione di siepe

1. E' cosi definita una fascia continua, di larghezza variabile, occupata da vegetazione composta da essenze arboree ed arbustive.

Art. 61 – Eliminazione delle siepi, delle zone boscate e delle piante autoctone

1. E' assolutamente vietato procedere all'eliminazione totale o parziale delle siepi e delle zone boscate esistenti.

2. Eventuali deroghe sono subordinate ad autorizzazione amministrativa dell'Autorità competente.
3. E' severamente vietato, a chiunque, il taglio di quelle piante autoctone il cui fusto, all'altezza del suolo di metri 1, raggiunga la circonferenza di cm. 200. Eventuali deroghe possono essere concesse, dall'Autorità competente solo per documentate e motivate esigenze.

Art. 62 – Taglio delle siepi

1. E' vietato il taglio a raso delle siepi. E' fatto quindi obbligo di mantenere il ceppo vitale per favorire la riproduzione delle varie specie arboree.
2. Sono oggetto di tutela e non si possono estirpare, le ceppaie soggette alla pratica della ceduzione ricadenti lungo i corsi d'acqua pubblici fino ad una distanza di m. 4 dalle sponde od altra distanza obbligatoria prevista dalla vigente normativa regionale.

Art. 63 – Eliminazione di erbe infestanti

1. E' altresì vietata, in prossimità delle siepi, la pratica dell'eliminazione delle erbe e degli arbusti infestanti tramite il fuoco.

Art. 64 – Manutenzione delle siepi

1. E' fatto obbligo ai proprietari di provvedere alla manutenzione e cura periodica delle siepi e delle zone boscate in genere, in modo da eliminare erbe ed arbusti infestanti dannosi alle essenze arboree più pregiate delle siepi.

Art. 65 – Impianto di siepi e di piante

1. Qualora i proprietari dei fondi adiacenti alle strade vicinali e comunali intendono provvedere all'impianto di siepi, dovranno formarle con l'utilizzo di essenze locali o naturalizzate.
2. Le operazioni di impianto dovranno essere effettuate entro un anno dalla data della comunicazione di intenzione di impianto.

Art. 66 – Campeggi

1. E' fatto divieto di praticare il campeggio su tutto il territorio comunale, esercitato con qualunque mezzo e qualsiasi forma, salvo che nelle aree all'uopo destinate ed autorizzate dal Comune a norma delle leggi vigenti in materia, dello strumento urbanistico e del regolamento del parco.
2. Il funzionario responsabile può derogare al divieto di campeggio nei soli casi di insediamenti temporanei, limitati per periodo e per luogo, nel rispetto della normativa igienico sanitaria e della L.R. 31/08/1979 n° 54 e s.m.i.
3. L'accertamento di infrazioni al presente regolamento da parte di anche di un solo partecipante al campo comporta la decadenza dell'autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti.

Art. 67 – Accensione di fuochi nelle campagne

1. In tutto il territorio comunale è vietato accendere fuochi per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuti.
2. E' permessa l'accensione di fuochi per lo smaltimento della sterpaglia, dei residui della potatura, dei residui della manutenzione e taglio delle siepi, dei residui colturali purché venga effettuata ad almeno 30 mt. dalle abitazioni e dalle strade statali, provinciali e comunali, avendo cura che il materiale sia convenientemente essiccati in modo da evitare eccessivo fumo e/o che lo stesso, a seguito del vento, sia trasportato verso le abitazioni o le strade statali, provinciali e comunali.
3. Chi accende il fuoco deve assistergli fino a quando sia completamente spento. Deve inoltre osservare le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle campagne, contenute in leggi nazionali e regionali e nelle ordinanze di attuazione. In particolare si dovrà rispettare la Legge Regionale 09/06/1994, n. 16.
4. Non si possono accendere fuochi nella campagna se non in casi di assoluta necessita e per approvate esigenze agricole e salvo che questi non siano accesi in appositi focolari esterni. Anche in questi casi dovranno essere osservate tutte le misure necessarie per prevenire danni alle proprietà e per evitare ogni pericolo di incendio. E' vietato, a chiunque, di accendere fuochi nei boschi a distanza inferiore di cinquanta metri dai medesimi, al fine di prevenire gli incendi, anche conformemente alla previsione di cui all'art. 3 della legge 1 marzo 1975 n. 47.
5. E' fatto obbligo di sfalcatura ed asportazione dell'erba da parte dei proprietari di terreni circostanti agli abitati (entro 50 metri) e di terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata.

Art. 68 – Tutela delle strade

1. E' fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse alle strade comunali. E' fatto divieto, altresì, di ostruire la sede delle strade comunali in tutto od in

parte mediante accumuli di materiali di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dal Regolamento vigente sull'occupazione temporanea di suolo pubblico. E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bitumati. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal regolamento, viene fatto obbligo anche della rimessa in ripristino stato delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Detto obbligo verra imposto dal Funzionario responsabile con ordinanza con la quale saranno stabilite le modalita ed i tempi d'intervento. Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in ripristino stato nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvedera direttamente il Comune, che ferma la sanzione a termine di legge e del presente ordinamento, addebitera le spese al responsabile del danno.

CAPO VII VENDITA PRODOTTI AGRICOLI

Art. 69 – Autorizzazione

1. I produttori agricoli che intendono vendere al minuto prodotti ottenuti nei loro fondi per coltura o per allevamento, sono tenuti a trasmettere all'ufficio commercio del Comune, **dichiarazione di inizio attività di vendita prodotti ricavati in misura prevalente per coltura o allevamento della propria azienda**, ai sensi dell'art. 3 della legge 9/02/1963 n° 59, dell'art. 4 D.L.vo 18/05/2001 n° 228 e dell'art. 19 legge 7/08/1990 n° 241.

Art. 70 – Vendita di piante e sementi

1. E' consentito il commercio di piante spontanee, parti di esse e delle loro sementi, nell'osservanza delle norme di cui alla legge 22/05/1973 n° 269 e delle norme regionali di legge in materia.
2. E' vietato il commercio ambulante delle piante, della parti di piante o di sementi destinati alla coltivazione a coloro che non siano muniti di apposita autorizzazione.

Art. 71 – Funghi e tartufi

1. La raccolta e la commercializzazione dei funghi è regolata dal Regolamento approvato con D.P.R. 14/07/1995 n° 376 e dalla L.R. 02/11/1982 n° 32 e s.m.i.
2. La raccolta e la commercializzazione dei tartufi sono regolate dalla Legge Regionale 12/03/2002 n° 10.

CAPO VIII
MALATTIE DELLE PIANTE. LOTTA CONTRO INSETTI ED
ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA. DEFESA DELLE
PIANTE. IMPIEGO DI PESTICIDI E FITOFARMACI

Art. 72 – Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria

1. Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere eseguito quanto segue:

a) nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, di insetti o di altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità commerciale, d'intesa con l'Ispettorato provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità alla Legge 18.06.1931 n. 987 e s.m.i., contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche; il Comune collaborerà altresì con l'Amministrazione provinciale nella lotta guidata;

b) salvo le disposizioni dettate dalla predetta Legge 18.06.1931 n. 987 e s.m.i. e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12.06.1933 n. 1700 e modificate con R.D. 02.12.1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coltivatori ed a altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità comunale, all'Ispettorato provinciale per le malattie delle piante o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi e di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che vengono all'uopo indicati. Per i boschi affetti da malattie, valgono altresì le norme in materia emanate a livello nazionale e regionale. Allo scopo di preservare i boschi e le colture dall'invasione di insetti e di crittogame, l'Autorità comunale può ordinare il taglio delle piante e le estrazioni delle ceppaie morte, sentito il parere degli Enti incaricati in detta materia.

2. Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parti di esse esposte all'infestazione senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per territorio.

Art. 73 – Cartelli per esche avvelenate

1. E' fatto obbligo a chi sparge esca avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze in esse contenute possono recare danno all'uomo od agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e di mantenere lungo i confini di fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato" o simile.

Art. 74 – Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti agricoli

1. E' vietato effettuare trattamenti con fitofarmaci insetticidi, acaricidi, diserbanti ed anticrittogamici alle colture, sia legnose sia erbacee, durante il periodo della fioritura (dall'apertura dei petali alla caduta degli stessi) al fine di salvaguardare la vita delle api e degli altri insetti impollinatori.
2. L'uso di anticrittogamici, insetticidi, diserbanti o di altri presidi sanitari per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli è regolato dal D.P.R. 03.08.1968 n. 1255.
3. Chi distribuisce tali prodotti è il solo responsabile di eventuali danni a persone, animali, colture, acque, ecc.; per l'uso di prodotti con tossicità di ex 1^a classe, ora definiti molto tossici – tossici e di quelli di ex 2^a classe, ora definiti nocivi, è obbligatorio essere in possesso del tesserino di autorizzazione all'acquisto e all'impiego rilasciato dall'Ispettorato dell'agricoltura dopo apposito esame.
4. E' severamente proibito scaricare gli eventuali residui di prodotti nonché le acque di lavaggio delle botti usate per i trattamenti, i canali, i fossi, risorgive o altri analoghi luoghi, poiché i prodotti succitati possono arrecare danni a colture, animali, falde acquifere, flora spontanea, ecc. .

Art. 75 – Modalità d'impiego degli antiparassitari

1. Nel corso del trattamento con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) si deve evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue.
2. All'interno dei centri abitati, è vietato l'uso dei prodotti antiparassitari appartenenti già alla I^a e II^a classe tossicologica, fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico.
3. L'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a 30 m. da abitazioni, edifici e luoghi pubblici con relative pertinenze. Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con presidi già di III^a e IV^a classe, prima delle ore 10.00 e dopo le ore 17.00, in assenza di vento, solo con impiego della lancia a mano nei vigneti e frutteti, e delle irroratrici a barra nelle colture a terra (mais, soia, ecc.).
4. La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto della lancia deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato. Qualora, nonostante le cautele adottate si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.

5. In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari purché il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi, o beni transitanti lungo le strade. Qualora se ne ravvisi il rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto. Durante il trattamento e per tutto il tempo del prodotto distribuito dovrà avvenire apposto il divieto di accesso alle aree trattate mediante appositi cartelli recanti la dicitura “coltura (o terreno) tratta/o con presidi sanitari”.

6. E' vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori e delle attrezzature in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature.

Art. 76 – Flora spontanea e prodotti del sottobosco

1. Per quanto riguarda la flora spontanea, la raccolta dei prodotti del sottobosco, si fa riferimento alla Legge Regionale 2/11/1982 n° 32 “Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale”.

Art. 77 – Salvaguardia delle macchie boschive

1. E' fatto divieto di recidere e recare danno alle specie arboree facenti parte delle macchie boschive presenti sul territorio comunale senza specifica autorizzazione del Sindaco.

Art. 78 – Impiego di diserbanti

1. E' fatto divieto di eliminare la vegetazione erbacea ed arbustiva sulle sponde di fossi e canali, in presenza di acqua, tramite prodotti diserbanti.

2. E' fatto obbligo di procedere alle irrorazioni con fitofarmaci, antiparassitari, diserbanti, evitando pericolosi fenomeni di deriva e nel rispetto del presente regolamento.

CAPO IX MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 79 – Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale ed all'A.S.L. qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali o sospetta di esserlo.

2. I proprietari ed i possessori di animali, colpiti da malattie infettive o diffuse o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità sanitaria, a scopo cautelativo e non appena ha rilevato i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

a) isolare gli animali ammalati e quelli morti evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;

b) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale od altro materiale, che possa costituire veicolo di contagio, prima che vengano date le disposizioni da parte del Servizio veterinario dell'A.S.L. competente.

3. I proprietari ed i conduttori di animali infetti o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità sanitaria.

Art. 80 – Seppellimento di animali morti

1. L'interramento degli animali morti può essere eseguito esclusivamente previo nulla osta del Funzionario responsabile su conforme parere del competente Servizio veterinario.

Art. 81 – Tutela del bestiame

1. Il bestiame, oltre ad essere tenuto in buono stato di pulizia, deve essere ricoverato in stalle sufficientemente igieniche e razionali.

Art. 82 – Vaccinazione e profilassi degli animali domestici

1. I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità sanitarie locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari preventivi di malattie infettive. I cani dovranno essere denunciati e tatuati secondo la normativa vigente.

Art. 83 – Cani a guardia di edifici rurali

1. Ai cani da guardia degli edifici rurali, posti in prossimità delle strade, dovrà venire impedito libero accesso ad esse.

Art. 84 – Circolazione

di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico

1. I cani condotti per le vie ed in ogni altro luogo aperto al pubblico devono essere muniti di idonea museruola quando non tenuti a guinzaglio.
2. I cani condotti nei luoghi pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto devono essere muniti di museruola e guinzaglio.
3. Possono essere tenuti senza guinzaglio o museruola: i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengano rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia; i cani delle Forze armate e delle Forze di polizia, quando vengano utilizzati per servizio.
4. E' fatto divieto ai possessori di cani di far lordare i muri, le strade, i marciapiedi, le aiuole, ecc., con gli escrementi degli animali stessi.

Art. 85 – Cani vaganti trovati senza museruola

1. I cani vaganti nel territorio comunale, non identificabili, devono essere catturati e custoditi a norma di legge.
2. I possessori dei cani, di cui al precedente comma, sono comunque tenuti a rimborsare le spese sostenute per la loro cattura, nutrizione e custodia.

Art. 86 – Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

1. Chiunque, nei propri fondi, trovi animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario ed ha diritto alla rifusione dei danni eventualmente subiti.

Art. 87 – Trasporto di animali

1. Il trasporto di animali va fatto con mezzi sufficientemente aerati ed ampi per non arrecare danno od inutile sofferenza.
2. La rispondenza degli automezzi per il trasporto degli animali deve essere conforme ai requisiti sanciti dall'art. 37 del regolamento di polizia veterinaria approvato con la legge 8/2/1954 n. 320 e dalle altre norme vigenti in materia.

Art. 88 – Maltrattamento di animali

1. Gli agenti di polizia che vengono a conoscenza di maltrattamenti di animali, nei modi previsti dall'art. 727 del C.P., provvedono a denunciare le persone responsabili all'Autorità Giudiziaria.

CAPO X RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 89 – Colture Agrarie. limitazioni

1. Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per colture e allevamenti che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o danno per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

2. Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre, con ordinanze, opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare, in caso di inadempienza, la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

CAPO XI

NORME SANZIONATORIE

Art. 90 – Accertamento delle violazioni

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni del presente regolamento sono svolte, in via principale, dagli enti della Polizia Municipale, ferma restando la competenza di ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.

2. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune all'esercizio delle funzioni di accertamento di cui comma 1, con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina.

3. Resta ferma la competenza di accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art. 91 – Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Alle violazioni delle normative disciplinate dal presente regolamento, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come introdotto dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, il quale prevede il pagamento di una somma in denaro da € 25,00 a € 500,00.

2. Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo ed un massimo, il rapporto tra gli importi edittali deve essere non inferiore a 1 su 6 e non superiore ad 1 su 10.

3. E' consentito il pagamento in via breve delle sanzioni ed in misura ridotta entro 60 giorni dalla notificazione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i, nel rispetto dei limiti edittali in ogni articolo del presente regolamento.

4. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

Art. 92 – Processo verbale di accertamento

1. La violazione di una norma del presente regolamento per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

2. Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:

- a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- c) le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
- d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
- e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
- f) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
- g) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;

- h) l'importo e le modalità di pagamento in misura ridotta;
- i) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore;
- j) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.

3. Qualora la violazione sia stata commessa da più persone anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 della legge 24 novembre 1981 n. 689), a ognuna di queste deve essere redatto un singolo verbale.

4. Il possesso verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia ne viene dato atto in calce allo stesso.

5. Laddove ciò non sia possibile, si procederà a notificare al/ai trasgressori e ad eventuali obbligati in solido, nel termine di 90 giorni, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 689/81.

6. Il termine è di 360 giorni nel caso di persone residenti all'estero.

Art. 93 – Rapporto all'autorità competente

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981 n. 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo della legge succitata, l'agente della Polizia municipale trasmette al comune:

- a) l'originale del processo verbale;
- b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
- c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.

Art. 94 – Competenze ad emettere le ordinanze – ingiunzione o di archiviazione

1. L'emissione dell'ordinanza – ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti il presente regolamento compete, con riferimento agli articoli 107 e 109, comma 2, del D.Lgs.- 18 agosto 2000, n. 267, ai Responsabili dei servizi competenti per materia.

2. Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione, gli interessati possono far prevenire dall'Autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documentati, in esenzione da bollo, e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

3. L'Autorità competente sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza – ingiunzione motivata ai sensi dell'articolo 11 della legge 689/81, la quantificazione della somma di denaro dovuta entro limiti edittali indicati in ogni articolo del

presente regolamento, e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, dell'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

4. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché la possibilità dello stesso ed alle sue condizioni economiche.

5. L'Autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate, con la modalità di cui all'articolo 26 della legge 689/81.

6. Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla sanzione accessoria.

7. Avverso l'ordinanza-ingiunzione del Comune è ammessa opposizione avanti al Giudice di Pace, ai sensi degli articoli 22 e 22 bis della legge 689/81 e s.m.i.

Art. 95 – Termini per l'emissione delle ordinanze-ingiunzione

1. L'ordinanza/ingiunzione, in via generale, deve essere emessa entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di ricevimento del rapporto previsto dall'articolo 93.

2. In ogni caso il provvedimento di cui al comma 1 deve essere adottato entro 36 mesi dalla data di contestazione e/o notificazione del verbale di accertamento; qualora questo non avvenga, il verbale di accertamento della violazione decade di diritto.

3. Qualora il trasgressore, un corresponsabile o un obbligato in solido faccia prevenire scritti difensivi, l'ordinanza-ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro 12 mesi dalla data di spedizione o deposito degli stessi.

4. Nel caso in cui con lo scritto difensivo o con separato atto sia richiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione entro tre mesi dalla data di spedizione o deposito della richiesta.

5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 4, il relativo provvedimento deve essere adottato entro il termine di sei mesi dalla data dell'avvenuta audizione, ovvero, nel caso, di rinvii o repliche, dell'ultima audizione avvenuta: in ogni caso non superando il limite imposto dal comma 2.

6. La richiesta di acquisizione per motivi istruttori di documenti o pareri, sospende il procedimento, ma non può comportare un superamento del limite imposto al comma 2.

Art. 96 – Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorio del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.

Art. 97 – Altre sanzioni accessorie

1. Indipendentemente dalle azioni pecuniarie previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di un titolo autorizzatorio espresso o implicito, nei casi non normati dal D.Lgs. 13 luglio 1994 n. 480 o da altra norma statale o regionale, potrà essere inflitta la sospensione del titolo medesimo per:

- a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica;
- b) mancata esecuzione delle opere di rimozione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti all'infrazione;
- c) morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione o altro titolo.

2. La sospensione può avere durata massima di giorni 30 e si interrompe di diritto quando il trasgressore abbia adempiuto agli obblighi.

3. Il Comune ordina, altresì, quando ciò si renda necessario, il ripristino dello stato delle cose e/o dei luoghi in un tempo ritenuto congruo in ragione della singola fattispecie.

4. In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale provvede coattivamente, con successiva rivalsa delle spese in capo ai soggetti obbligati.

5. Gli organi di polizia preposti all'accertamento delle violazioni possono altresì procedere al sequestro amministrativo cautelare, nei limiti di cui all'articolo 13 della citata legge 689/81, quando le cose possono formare oggetto di confisca.



TITOLO IX **NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 98 – Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. L'Amministrazione comunale potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità, con deliberazione della Giunta comunale, aggiornare periodicamente i valori monetari delle sanzioni ed oblazioni a carico dei trasgressori della presente normativa.
3. Sono abrogati il precedente Regolamento in materia e tutte le altre disposizioni degli organi comunali riguardanti fattispecie comprese nel presente Regolamento e con esso in contrasto o incompatibili.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

C
O
P
A

Descrizione	Sanzione Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 gg. Euro
Art. 5	Ogni ordinanza stabilisce le sanzioni	
Art. 6	Codice penale	
Art. 8 comma 1	Codice della strada	
Art. 8 comma 2	Da 25,00 a 250,00 E risarcimento danni	50,00
Art. 9	Da 50,00 a 500,00	100,00
Art. 10 comma 1	Regolamento polizia veterinaria	
Art. 10 comma 3	Da 100,00 a 500,00	166,00
Art. 11 comma 1	Da 25,00 a 250,00	50,00
Art. 11 comma 2	(codice della strada)	
Art. 12 comma 1	Codice penale	
Art. 12 comma 2	Legge Regionale	
Art. 12 comma 3	Da 25,00 a 250,00	50,00
Art. 13	Legge Regionale	
Art. 14	D.Lvo 22/97	
Art. 15	Da 25,00 a 250,00	50,00
Art. 16 comma 1	(codice della strada)	
Art. 16 comma 2-3-4	Da 25,00 a 250,00	50,00
Art. 17	Da 25,00 a 250,00	50,00
Art. 18	Da 25,00 a 250,00	50,00
Art. 19	Norma di settore	
Art. 20	Da 25,00 a 250,00	50,00
Art. 21	Da 25,00 a 250,00	100,00
Art. 22	Da 25,00 a 250,00	50,00
Art. 23	Da 50,00 a 500,00	50,00
Art. 25	Da 25,00 a 250,00	50,00
Art. 26	Da 25,00 a 250,00	50,00
Art. 27	Da 25,00 a 250,00	50,00
Art. 28	Da 25,00 a 250,00	50,00
Art. 29	Da 25,00 a 250,00	50,00
Art. 31	Normativa di settore	
Art. 32	Normativa di settore	
Art. 33	Da 25,00 a 250,00	50,00
Art. 34	Normativa di settore	
Art. 35	Normativa di settore	
Art. 36	Da 25,00 a 250,00	50,00
Art. 37	Da 25,00 a 250,00	50,00
Art. 38	Da 25,00 a 250,00	50,00
Art. 39	Da 25,00 a 250,00	50,00

Art. 40	Da 100,00 a 500,00	166,00
Art. 41	Da 50,00 a 500,00	100,00
Art. 42	Da 25,00 a 250,00	50,00
Art. 43	Da 25,00 a 250,00	50,00
Art.44	Da 25,00 a 250,00	50,00
Art.45	Da 25,00 a 250,00	50,00
Art.46	Da 25,00 a 250,00	50,00
Art.47	Da 25,00 a 250,00	50,00
Art.48	Codice della strada	
Art.49	Da 25,00 a 250,00	50,00
Art.50	Da 25,00 a 250,00	50,00
Art.51	Da 25,00 a 250,00	50,00
Art.52	Da 25,00 a 250,00	50,00
Art.53	Da 25,00 a 250,00	50,00
Art.54	Da 25,00 a 250,00	50,00
Art.55	Normativa di settore	
Art.56	Normativa di settore	
Art.57	Normativa di settore	100,00
Art.58	Da 50,00 a 500,00	
Art.59	Legge Regionale 32/82	50,00
Art.61	Da 25,00 a 250,00	50,00
Art.62	Da 25,00 a 250,00	50,00
Art.63	Da 25,00 a 250,00	50,00
Art.64	Da 25,00 a 250,00	50,00
Art.65	Da 25,00 a 250,00	
Art.66	Legge Regionale 54/79	100,00
Art.67	Normativa di settore	
Art.68	Da 50,00 a 500,00	
Art.69	Normativa di settore	
Art.70	Normativa di settore	
Art.71	Normativa di settore	
Art.72	Normativa di settore	
Art.73	Da 25,00 a 250,00	50,00
Art.74	Normativa di settore	
Art.75	Da 50,00 a 500,00	100,00
Art.76	Legge Regionale 32/82	
Art.77	Da 25,00 a 250,00	50,00
Art.78	Da 50,00 a 500,00	100,00
Art.79	Normativa di settore	
Art.80	Da 50,00 a 500,00	100,00
Art.81	Da 25,00 a 250,00	
Art.82	Da 25,00 a 250,00	50,00
Art.83	Da 25,00 a 250,00	50,00
Art.84	Da 25,00 a 250,00	50,00
Art.85	Da 25,00 a 250,00	50,00

Art.86	Da 25,00 a 250,00	50,00
Art.87	Normativa di settore	
Art.88	Codice Penale	
Art.89	Da 25,00 a 250,00	50,00

C O P I A